

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dal Dr. Pietro Abbritti, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Sergio Valente, **Componenti**; dal Dr. Carlo Purificato **Componente aggiunto**, con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 24 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 1558/141 pf 13-14/SP/blp del 8.10.2013).

Con nota del 8.10.2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1. il Signor Roberto Benigni, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa,
2. la Sig.ra Silvia Benigni, Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della medesima Società;
 - della violazione di cui all'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al titolo I), par V) punto2) C.U. 168/A del 07/05/13, modificato dal CU 193/A del 04/06/13 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2013/2014, per non aver depositato entro il termine del 5 agosto 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2013, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente;
 - della violazione di cui all'art. 10 titolo I), paragrafo V), punto 2) C.U. 168/A del 7 maggio 2013, modificato dal CU 193/A del 04/06/13 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2013/2014, per non aver depositato, entro il termine del 20 agosto 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti dovuti , per le mensilità di maggio e giugno 2013, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente;
3. la stessa Società Ascoli Calcio 1898 Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante p.t..
Le parti non presentavano memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna il Signor Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS,

[“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento é proseguito per la Signora Silvia Benigni e per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa.

Il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

mesi 3 (tre) di inibizione per Silvia Benigni;

2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trova pieno fondamento documentale sulla violazione di cui all’art. 10 comma 3 del CGS, in relazione alle menzionate norme (cfr. supra) che sanciscono l’obbligo al rispetto dei citati termini del 5 agosto 2013 (per la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi Inps) e del 20 agosto 2013 (per la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef), il cui mancato rispetto è circostanza acclarata poiché provata dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, nonché da quanto accertato in sede di revisione contabile della Deloitte & Touche Spa.

La posizione della Signora Silvia Benigni é tuttavia da ritenere estranea al deferimento, in quanto la stessa, all’interno della Società sportiva risulta assumere la funzione di mera delegata alla rappresentanza della Società in ambito federale e sportivo, in virtù della determina in atti, assunta dall’Amministratore unico. Ritiene pertanto la Commissione di prosciogliere la Signora Benigni in relazione all’illecito che ha carattere esclusivamente amministrativo (contribuzione Inps e Irpef), poiché non di sua competenza.

La Società Ascoli Calcio 1898 Spa é sanzionabile ex art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta del proprio Presidente, nonché Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Roberto Benigni.

Infligge la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa.

Proscioglie la Signora Silvia Benigni.

(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY (Presidente e Legale rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 1575/142 pf 13-14/SP/blp del 9.10.2013).

Con nota del 9.10.2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- il Signor Emery Anthony Jon Domingo Armstrong, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa; per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF, per aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013;

- la stessa Società AC Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore.

All'inizio della riunione odierna il Signor Emery Anthony Jon Domingo Armstrong e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Emery Anthony Jon Domingo Armstrong e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Emery Anthony Jon Domingo Armstrong, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Emery Anthony Jon Domingo Armstrong, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA MINGHELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Atletico Ardea Futsal), VALENTINA CAPRARA (dirigente della Società ASD Atletico Ardea Futsal), Società ASD ATLETICO ARDEA FUTSAL - (nota n. 1335/7790 pf 12-13/SP/AM/ma del 27.9.2013).

La Procura federale con atto in data 27 settembre 2013 deferiva alla Commissione disciplinare nazionale:

- Il Sig. Minghella Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Atletico Ardea Futsal;
- La Sig.ra Caprara Valentina, all'epoca dei fatti tesserata in qualità di dirigente per la Società ASD Atletico Ardea Futsal;
- la Società ASD Atletico Ardea Futsal;

per rispondere:

il Signor Minghella Gianluca:

- della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5 commi 1 e 4, del CGS, per avere reso pubbliche dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti nell'ambito della FIGC, ed in particolare della Procura federale e dei suoi appartenenti, mediante l'inserimento di tali dichiarazioni sul social network Facebook alla voce Atletico Ardea Futsal ;
- della violazione dell'art. 1, comma 1 e 2, del CGS per avere consentito la pubblicazione su Facebook, alla voce intestata alla propria Società, atti riservati di indagine in corso, consistenti nell'invito a comparire disposto dalla Procura federale in data 9.04.2014 nei confronti di tesserati della Società Atletico Ardea Futsal;

la Signora Caprara Valentina:

- della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 6 lett. d), del CGS, per avere dichiarato non veridicamente, nel contesto di una conversazione intrattenuta su Facebook in data 22.03.2013, con una calciatrice della SS Lazio Calcio a 5 Femminile, di aver provveduto ad aggiustare il risultato della gara Atletico Ardea Futsal-Virtus Roma in programma il successivo 24.03.2013 avendone garantito il risultato finale del pareggio, ingenerando in persone terze, per il ruolo ricoperto, il legittimo convincimento dell'avvenuto perfezionamento di un illecito sportivo, provocando di conseguenza concitazione ed allarmismo sulla regolare conclusione della regular season del Campionato Nazionale di Serie A 1 Femminile - Girone B da parte delle altre Società interessate e dei soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti;

la Società ASD Atletico Ardea Futsal:

per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 , del CGS, con riferimento ai fatti ascritti al proprio Presidente e Legale rappresentante pro-tempore nonché al proprio tesserato in qualità di dirigente.

Il deferimento trovava fondamento sull'esito di indagini relative all'esposto denuncia inoltrato alla Procura federale in data 23.03.2013 dall'Avv. Priscilla Palombi, legale del Presidente della ASD SS Lazio C5 Femminile, con il quale erano segnalati fatti rilevanti da un punto di vista disciplinare avvenuti in occasione di una conversazione privata, pubblicata nel social network Facebook il 22.03.2013 tra una calciatrice della SS Lazio Greta Guerra ed una dirigente della ASD Atletico Ardea Futsal e Virtus Roma, in programma il giorno 24.03.2013 alle ore 16 presso il campo Pala ToLive in Roma; conversazione in cui la suddetta dirigente tale Caprara Valentina aveva affermato testualmente ..."tanto ho già patteggiato x per un pareggio...Mi dispiace x voi, certi errori però non sono inammissibili, fattelo dire soprattutto da chi sta da anni nel calcio a 5...";

La gara Atletico Ardea Futsal-Virtus Roma del 24.03.2013, cui si faceva riferimento, era l'ultima giornata della regular season del campionato femminile di Serie a Girone B; per cui il risultato finale concordato aveva riflessi sia sull'ingresso ai play off da parte la Società Virtus Roma sia per l'accesso ai play.out per la Società Atletico Ardea; con un interesse diretto all'esito della suddetta partita anche per la SS Lazio Femminile che seguiva in classifica la Virtus Roma con un distacco di soli 3 punti.

I procuratori federali riferivano che in data 24.03.2013 si è era tuttavia regolarmente svolta in Roma la gara Atletico Ardea Futsal - Virtus Roma, valevole per il Campionato Nazionale Serie A 1 Femminile Calcio a 5 - Girone B, che terminava con il risultato finale di 2-3, sul cui svolgimento il Direttore di gara Sig. Luca Moscone della Sezione AIA di L'Aquila non aveva rilevato alcuna anomalia.

Conferma che si rinveniva anche nella relazione redatta dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano del 25.03.2013, designato dalla Procura Federale per il controllo della gara Atletico Ardea Futsal-Virtus Roma del 24.03.2013, in cui si affermava che *"La partita si è svolta in maniera apparentemente regolare, in quanto le atlete hanno giocato con una elevata carica agonistica dal primo all'ultimo minuto. Hanno combattuto su tutti i palloni, si sono incitate fra compagne di squadra, hanno discusso con le avversarie e protestato con gli arbitri....."*;

Dal referto arbitrale e dalla relazione del Sostituto Procuratore federale sopra richiamata, venivano inoltre escluse, con dovizia di particolari ed argomentazioni, ipotesi dolose con riferimento alla improvvisa interruzione dell'energia elettrica causata da un guasto all'impianto elettrico verificatosi quando mancavano 8 minuti e 39 secondi al termine della gara, che aveva comportato la sospensione della predetta gara per circa 20 minuti, consentendo ad entrambe le squadre di concludere l'incontro conoscendo i risultati finali degli altri campi interessati al Girone B del Campionato Nazionale Serie A 1 Femminile di Calcio a 5.

In definitiva l'attività d'indagine svolta sia in riferimento a quanto denunciato dal Presidente della ASD SS Lazio C5 Femminile in data 23.03.2013, sia in riferimento alla relazione espletata dai collaboratori dell'Ufficio indagini Isidoro Adornato e Dott. Vincenzo Cosimato aveva portato ad acquisire una serie di elementi probatori atti ad evidenziare l'assenza di sufficienti, idonei e convergenti riscontri probatori che avrebbero potuto far profilare l'accusa nei confronti di tesserati della Società Atletico Ardea Futsal in ordine a condotte di rilievo disciplinare con riferimento alla fattispecie di illecito sportivo disciplinata dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, in ipotesi imputabili agli stessi a titolo di dolo o di colpa.

Dalle indagini compiute si ritenevano, per contro, acquisiti elementi di prova in ordine alla pubblicazione sul sito internet della Società Atletica Futsal della convocazione in audizione dei propri tesserati Minghella Gianluca, Martini Enzo e Caprara Valentina disposta dalla Procura federale in data 9.04.2013, cui ha fatto seguito uno scambio di opinioni tra i partecipanti, in particolare tra il Presidente Minghella e la dirigente Valentina Fulmine alias Caprara Valentina, con giudizi offensivi e denigranti nei confronti della Procura federale, ed in particolare:

“Atletico Ardea Futsal - Ecco poi dici che questo ambiente è di merda la Procura federale che ti chiama in causa come persona informata dei fatti Lo dico ora e lo ripeterò poi a loro FATE RIDERE Ecco come vengono spesi i nostri soldi A fine anno si inventano di tutto pur di prendere qualche euro...che amarezza !!!!! Quando ce lo diranno quali sono i fatti vediamo se siamo informati Anzi speriamo di esserlo veramente ci dovessero rimanere offesi Ma che te devo di? In ogni caso fanno schifo.

Valentina Fulmine - Guarda Gianlu, l'indagine ci sta pure, ma si contesta sempre i modi ed i tempiPaghiamo la deficienza (deficienza=mancanza) di qualcuno..... il problema è chi l'ha commissionata!!!!.... evidentemente “il gatto nella dispensa, quella che fa pensa” abituati a fare il marcio ... Ma lamo stare

Atletico Ardea Futsal - Ehehehehe poveri loro e chi li segue.

Atletico Ardea Futsal - (23 marzo 2013) ordine del giorno: La Procura federale al nome del dottor Marcucci che mi avvisa della presenza dei suoi collaboratori domani per visionare la nostra gara di domani contro la Virtus Roma in quanto gara a rischio “non capisco quale rischio ci sia”!!!! O.o ma se la Procura federale vuole controllare la regolarità della gara non dovrebbe farlo senza avvisare? mi sa tanto di bufala in caso contrario di non so che cosa!!!! Controllate e basta se sospettate di qualcosa che non esiste fate il vostro lavoro e fatelo bene sempre nel bene di tutti e no a favore di qualcuno!!!!!! sempre più schifato da questo ambiente vecchio che puzza di putrido, poi dici chi me lo fa fare SCHIFATO!!!!

Atletico Ardea Futsal - (23 marzo 2013 ore 16,09) Senza parole mi viene il vomito!!!!;

Atletico Ardea Futsal - (23 marzo 2023 ore 16,14) la Procura federale dovrebbe vigilare sempre su tutti e “NON A CAMPIONE” poi dici che non è una lobby;

Atletico Ardea Futsal - (23 marzo ore 16,25) lo nel frattempo faccio un esposto alla magistratura per capire quanto di vero c'è Tanto il numero di telefono di chi mi ha chiamato l'ho memorizzato;

Atletico Ardea Futsal - (23 marzo 2013 ore 18,53) Jerminha c'è poco da giocare Molte volte mi rendo conto quanto in Italia facciamo ridere Un paese di mafiosi e nessuno indagaPoi per una gara si muove il mondo giuridico sportivoQuasi quasi non faccio presentare nessuno domani!!!!!! “;

Le circostanze sopra descritte avevano trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di audizione dai tesserati convocati dalla Procura federale nell'ambito della svolta attività inquirente, nel corso della quale il Minghella Gianluca ha riferito (audizione del 15.04.2013): “ Ero presente alla gara del 24 marzo c.a. contro la Virtus Roma. La gara è stata combattutissima, bella partita e ritengo che sia stata regolare. Non ho avuto notizie o sentore che il risultato della partita fosse stata in qualche modo concordata. Quando ho ricevuto notizia che l'incontro sarebbe stato controllato dalla Procura federale perché a

rischio risultato, mi sono sentito offeso tanto che successivamente ho postato su facebook il commento che mi mostrate. Ignoro chi abbia postato su facebook la copia dell'invito a comparire innanzi questa Procura”;

Caprara Valentina (audizione del 15.04.2013):”Riconosco per mio il messaggio postato su facebook (“....tanto ho già patteggiato per un pareggio.....mi dispiace per voi, certi errori però sono inammissibili, fattelo dire da chi sta da anni nel calcio a 5) scaturito a seguito della comunicazione fattami da Guerra Greta, mia conoscente Specifico che la voce di un eventuale accordo tra la Virtus Roma e Atletico Ardea Futsal girava sul social network “gruppo di calcio a 5 femminile” ed in relazione a ciò, nel colloquio che mi contestate, scrivevo ironicamente che mi ero messa d'accordo. Ribadisco che la frase era ironica e che non ho contattato alcun appartenente alla Società Virtus Roma per alterare il risultato della gara del 24 marzo..”;

I Procuratori federali, in conclusione, rilevavano che la relazione d'indagine redatta in data 22.04.2013 dai Collaboratori Isidoro Adornato e Vincenzo Cosimato, ed i suoi allegati portavano a ritenere che nella condotta del Presidente della ASD Atletico Ardea Futsal Sig. Minghella Gianluca, doveva ravvisarsi le violazioni come sopra contestate nei capi d'imputazione oggetto di deferimento.

La Commissione, letti gli atti in particolare l'atto di deferimento; in esito all'odierna trattazione deliberava come al dispositivo che segue.

Motivi della decisione

Tutti i fatti contestati ai due incolpati e puntualmente descritti nei capi dell'imputazione, risultano accertati nella documentazione acquisita e dall'esito delle indagini, anche testimoniali, effettuate dai Procuratori federali come analiticamente riportati nell'esposizione del “fatto”; in particolare la pubblicazione sul sito internet della Società Atletica Futsal della convocazione in audizione dei propri tesserati Minghella, Marini e Caprara disposta dalla Procura federale in data 9.04.2013, cui ha fatto seguito uno scambio di opinioni tra i partecipanti, in particolare degli odierni incolpati Minghella e la dirigente della Società Caprara Valentina, con i giudizi riportati nei capi di incolpazione che debbono intendersi ivi integralmente richiamati, appaiono obiettivamente offensivi e denigratori nei confronti degli Organi della Giustizia Sportiva.

Circostanze e dichiarazioni che sono state confermate nella loro interezza dagli stessi tesserati interessati nelle audizioni avute presso la Procura federale nel corso della attività investigativa;

Rilevato che non è dubitabile che nei fatti contestati ed accertati si debbano ravvisare le violazioni del CGS contestate al Minghella (art. 1 comma 1 e 2 ed art. 5 comma 1 e 4), tenuto conto dell'obiettivo carattere offensivo delle espressioni usate; aggravata sia dalla consapevolezza della enorme diffusione pubblica, considerata la modalità della comunicazione destinata ad una vasta cerchia di persone; sia per la circostanza che l'indagine federale sulla regolarità della gara de qua, era stata determinata dalle dichiarazioni della dirigente della Società Caprara Valentina circa l'asserito illecito accordo, risultato poi privo di riscontro, sul risultato da raggiungere nella partita tra l'Atletico Ardea Futsal e la Lazio Calcio, che aveva determinato allarmismo e legittimato una intensa attività della Procura federale diretta a controllare la regolarità della gara e prevenire l'illecito paventato, secondo le sue competenze.

Per quanto esposto ed argomentato la Commissione ritiene che Minghella Gianluca e Caprara Valentina debbono essere ritenuti colpevoli delle violazioni a ciascuno ascritte; la Società Atletico Ardea Futsal dovrà rispondere per responsabilità diretta in ordine alle violazioni accertate a carico del suo Presidente Minghella ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS; e di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per quanto ascritto ed accertato nei confronti della Caprara.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale delibera di comminare le seguenti sanzioni:
per Minghella Gianluca: mesi 9 (nove) di inibizione;
per Caprara Valentina: mesi 12 (dodici) di inibizione;
per la Società ASD Atletico Ardea Futsal: € 2.000,00 (€ duemila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 24 ottobre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete